Sentenza n. 5820/2024 pubbl. il 30/12/2024
RG n. 8852/2024
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2024

Seconda Sezione Civile – Lavoro

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8852/2024 R.G., avente ad oggetto: *accertamento negativo - ripetizione indebito INPS;*

PROMOSSA DA

***, COD FISC. ***, con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti NAVARRA ALESSANDRO , elettivamente domiciliato come in atti;

RICORRENTE

CONTRO INPS SEDE DI CATANIA, COD FISC. 80078750587 , con il Patrocinio dell'Avv.to LUZI MARCO, elettivamente domiciliato come in atti;

RESISTENTE/I

Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente ha adito questo Ufficio formulando le seguenti conclusioni:

"*preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati; nel merito ritenere e dichiarare nulla, annullabile ed in ogni caso inefficace la delibera n. 2416096 del 11/09/2024 del Comitato Provinciale INPS, sede provinciale di Catania, nonché ogni altro provvedimento connesso e comunque consequenziale, ordinando la restituzione delle somme trattenute dall'INPS sulla pensione sociale AS *** a decorrere dal mese di agosto 2024.*

Con vittoria di spese e compensi difensivi e distrazione in favore del legale anticipatario".

Allega di essere titolare della pensione sociale AS *** con decorrenza dal mese di aprile 2004 e di non essere obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto percettrice solamente di pensione sociale.

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

Con la nota del 23.05.2024, spedita a mezzo raccomandata n. 66495688002-1, tuttavia, l'INPS di Catania le ha intimato il recupero di somme indebitamente percepite, nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, sulla predetta pensione cat. AS n. ***, per un importo complessivo di € 8.298,94 (Euro ottomiladuecentonovantotto/94) per le seguenti motivazioni:

- sarebbero state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante; - sarebbe stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Deduce l'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS, posto che ella è titolare solamente della pensione sociale minima e non percepisce ulteriori redditi.

La sua situazione reddituale è sempre rimasta invariata dalla data del suo pensionamento (aprile 2004) a tutt'oggi ed anche nell'anno 2015 oggetto della contestazione.

A dimostrazione della sua buona fede, la ricorrente specifica che gli unici 2 CUD, anni 2023 e 2024 (Doc.4 e 5), presenti nel suo cassetto fiscale INPS, dimostrano che l'unica fonte di reddito annuo è solamente la somma percepita a titolo di pensione sociale.

Ciò risulta anche confermato in data 26.8.2024 dall'Agenzia delle Entrate di Catania la quale ha certificato che per i periodi d'imposta dal 2014 al 2016 la ricorrente "*non ha dichiarato né risulta aver percepito alcun reddito*".

Avversa quindi anche i provvedimenti amministrativi di rigetto dei ricorsi proposti.

Si è costituto l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, secondo l'istituto, alla ricorrente sarebbe stata erogata dall'Inps, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, la maggiorazione sociale, che non le spettava a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge nell'anno 2014.

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

Osserva, peraltro, che, per l'anno 2014, non sarebbe pervenuta alcuna dichiarazione dei redditi.

Dalla lettura della documentazione prodotta dall'INPS, si rileva che l'indebito contributivo nasce dalla ritenuta mancata comunicazione della dichiarazione dei redditi da parte della pensionata per i redditi del 2014.

In particolare, il provvedimento del 23.10.2017, della cui effettiva ricezione da parte della destinataria non vi è alcuna prova, specifica che "*la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l'Istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 del 2010. Il ricalcolo comprende la:*

- rideterminazione della maggiorazione sociale;

- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al

milione)…. Pertanto dal gennaio 2015 al dicembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 8.298,94".

2. Ciò posto il ricorso è fondato e va accolto.

Va innanzitutto osservato come non vi sia prova della ricezione, da parte della ricorrente, della comunicazione INPS del 23.10.2017 o di altre pregresse, ove peraltro risulta specificato che la ricorrente avrebbe potuto rimediare alla contestata omissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi, "*rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale; presentando domanda di ricostituzione per il tramite di un patronato; direttamente on line, se in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto, accedendo dalla home page del sito www.inps.it a 'Prestazioni e servizi'*".

In secondo luogo, risulta provato dalla stessa ricorrente che nessun aumento del reddito percepito si è registrato negli anni in questione, come si desume dalla certificazione

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (doc. 3 parte ricorrente), dove peraltro risulta attestato che la ricorrente non ha proposto dichiarazione dei redditi e che non ha percepito redditi per gli anni dal 2014 al 2016.

Non appare dunque sussistere il presupposto per l'indebito contributivo, posto che nessun reddito superiore è stato accertato o può dirsi sussistente, né – in ogni modo - ricorre alcun dolo da parte dell'interessata (persona anziana quasi ottantenne all'epoca della ritenuta omissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi, peraltro effettivamente non proposta), di talché l'indebito sarebbe comunque irripetibile, ai sensi dell'art. 52 della l. 88/1989 e ss. modifiche ed integrazioni.

In conclusione, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

DICHIARA insussistente l'indebito contributivo oggetto di causa e, in ogni modo, la sua irripetibilità;

ANNULLA per l'effetto gli atti conseguenti emessi dall'Istituto per il recupero dei detti importi, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di quelli eventualmente trattenuti o percepiti;

CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €.***, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to ALESSANDRO NAVARRA.

Così deciso e depositato, in Catania, 30/12/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Mario Fiorentino

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538